

ORIGINALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 53 del 25 FEB. 2015

OGGETTO: Lavori di Sistemazione delle aree sottostanti la Via Vivaldi in corrispondenza della Via Marco Polo e zone adiacenti – Dichiarazione di non coerenza alle nuove priorità d'intervento sul territorio e cancellazione dell'opera dalla prossima Programmazione delle OO.PP. 2015/2017.-

L'anno duemila quindic: il giorno simbompri del mese di Febbraio in Castelvetrano nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
CALCARA Paolo
STUPPIA Salvatore
SEIDITA Salvatore
MATTOZZI Matilde
RIZZO Giuseppe
INZIRILLO Filippo

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

pres.	ass.
X	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

Premesso che con deliberazione di G.M. n. 156 del 14/11/2001, è stato approvato il progetto esecutivo finalizzato alla "Sistemazione delle aree sottostanti la Via Vivaldi in corrispondenza della Via Marco Polo e zone adiacenti", redatto dall'Arch. Amedeo Brillo, all'uopo incaricato con deliberazione di G.M. n. 1121 del 31/12/1997, in data 16/10/1998;

Che l'intera area oggetto dell'intervento ricade su aree di proprietà privata, per cui la finalizzazione dell'opera resta subordinata alla esecuzione di una procedura espropriativa previa proposizione della relativa dichiarazione di pubblica utilità;

Che, conseguentemente, tale progetto veniva inserito nel programma Triennale delle OO.PP. e ripetutamente riproposto nelle varie programmazioni fino all'ultima stesura relativa all'anno 2014/2016, adottata con deliberazione della G.M. n. 208 del 14/05/2014 e deliberazione di C.C. n. 60 del 31/07/2014;

Che, tuttavia, l'iniziativa progettuale, stante alle varie priorità d'intervento sul territorio, non ha usufruito della necessaria copertura finanziaria, per cui non è mai stata attivata la relativa procedura di affidamento dell'appalto;

Che essendo, ormai, decorsi oltre 13 anni dall'approvazione del progetto, lo stesso è da ritenere non più coerente alle esigenze attuali, sia per gli aspetti di spesa che della vigente normativa sui LL.PP.;

Che, conseguentemente, una nuova riproposizione presupporrebbe la necessità di acquisire tutti i pareri e nulla osta originari da parte degli Enti interessati alla tutela dei vincoli esistenti nella zona: Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani, Capitaneria di Porto, etc.;

Che una parte del progetto non potrebbe, in ogni caso, essere realizzata in quanto ricadente all'interno della fascia dei 150 dalla battigia, in zona diversa dalle zone A e B, così come rappresentato dal N.O. della Soprintendenza prot. n. 2524/99 del 24/01/2001;

Che, ancora, i proprietari delle aree interessate dalla realizzazione dell'opera, hanno recentemente presentato una proposta progettuale che prevede la realizzazione di un immobile da destinare a residenza estiva, in linea con le attuali finalità previste dal vigente P.R.G., già munito di tutti i Nulla Osta necessari per la realizzazione dell'opera, ad esclusione di quello comunale;

Vista la sentenza del TAR Calabria Sez. Catanzaro del 3/03/1998, n. 161 (1998/I/2141) che in materia di diniego di concessione edilizia e licenza di abitabilità, testualmente recita: ... *"fin quando non è avviato, esaurito e perfezionato l'eventuale procedimento che, con la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, autorizza l'espropriazione del suolo per la sua esecuzione, è illegittimo il rifiuto della concessione di costruzione sul suolo stesso"*;

Che per le motivazioni su esposte l'intervento è tale da proporre l'abbandono con la conseguente cancellazione dal piano triennale delle OO.PP., sia come spesa che come intervento edilizio;

Ritenuto, quindi, di modificare, a seguito di quanto sopra, il proprio atto n. 208 del 14/05/2015, eliminando l'intervento denominato "Sistemazione delle aree sottostanti la Via Vivaldi in corrispondenza della Via Marco Polo e zone adiacenti", dalla prossima programmazione 2015/2017;

Visto l'art.128 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m. e i.;

Visto il D.M. 09/06/2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici", ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n.207/2010 ed in particolare l'art 13 prescrive che lo schema del programma triennale e dell'aggiornamento annuale dei Lavori Pubblici vengano redatti entro il 30 settembre di ciascun anno;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e s.m. e i.;

Ad Unanimità di voti espressi nella forma di legge;

DELIBERA

- DI DICHIARARE** il progetto relativo alla "Sistemazione delle aree sottostanti la Via Vivaldi in corrispondenza della Via Marco Polo e zone adiacenti", non più coerente alle nuove priorità d'intervento sul territorio, sia per gli aspetti di spesa che della vigente normativa sui LL.PP..-
- DI INCARICARE**, a seguito di quanto sopra, il Dirigente del III Settore - Uffici Tecnici di cancellare l'intervento in parola dalla prossima programmazione 2015/2017.-

Dichiarare con separata votazione unanime la presente
deliberazione I. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della
L. R. n. 44/91.